



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Pietro Iovino	Presidente
dott. Maria Laura Benini	Consigliere
dott. Giovan Battista Esposito	Giudice Ausiliario Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile riunita in grado di appello **R.G. n. 882/2020 e R.G. 968/2020**, promossa da

FARHAT GHADA con il patrocinio dell'avv. Dino Pennacchietti

-appellante-

contro

INPS, con il patrocinio degli avv.ti Valeria Girolodi e Oreste Manzi

-appellato e appellante incidentale-

nonché

ISTITUTO NAZIONALE CONFEDERALE DI ASSISTENZA INCA CGIL, con il patrocinio dell'avv. Maria Afrodite Carotenuto

-appellato-

nonchè

CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI PARMA, con il patrocinio degli avv.ti Luciano Giorgio Petronio, Paolo Naldi, Matteo Petronio e Mauro Mazzoni

-appellata-

nonché

INCA CGIL – ISTITUTO NAZIONALE CONFEDERALE DI ASSISTENZA e INCA CGIL PARMA, con il patrocinio degli avv.ti Paola Marchelli e Paolo Naldi

-appellati-

in punto di: appello avverso la sentenza n. 1695/2019 del Tribunale di Parma del 19/12/2019 e pubblicata in pari data, assegnata in decisione all'udienza collegiale del **21/03/2023**

CONCLUSIONI

Per l'appellante Farhat Ghada

“ - Procedimenti R.G. 882/20 e 968/20: In via pregiudiziale e nel rito, voglia la Corte d'Appello respingere tutte le istanze istruttorie avversarie formulate in sede di gravame, in quanto dette istanze rigettate dal Giudice di prime cure non venivano reiterate in modo specifico nelle precisazioni delle conclusioni di primo grado. - Procedimento R.G. 882/2020: nel merito, voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, in riforma della sentenza n. 1695/2019 emessa e depositata dal Tribunale di Parma in data 19/12/2019, - accertare, con riferimento al procedimento amministrativo avanti la Commissione Provinciale Inps conclusosi con provvedimento di rigetto 19/09/2011 e al procedimento giudiziale R.G. 324/12 radicato avanti il Tribunale di Parma sez. Lavoro e deciso con sentenza n. 307/12, la sussistenza in capo all'allora ricorrente Farhat, come da documentazione in atti, dei requisiti sanitari per lo status di “cieco assoluto” ai sensi della L.138/2001, reddituali e della titolarità di permesso di soggiorno non inferiore all'anno (art. 41 Testo Unico Immigrazione) ai fini dell'erogazione in suo favore della pensione di inabilità ex L. 118/71 e succ. mod. e dell'indennità di accompagnamento ex L. 18/80 e succ. mod.; - dichiarare che i requisiti sanitari, reddituali e la titolarità del permesso di soggiorno sopra citati costituivano presupposti per l'accoglimento delle domande presentate nel ricorso amministrativo 11/04/2011 (definito con provvedimento di reiezione 19/09/2011 per mancanza della carta di soggiorno) e nel ricorso giudiziale 14/03/2012 (definito con sentenza n. 307/12 di improcedibilità del ricorso per decadenza del termine semestrale di presentazione) - dichiarare che il mancato accoglimento della domanda amministrativa o del ricorso amministrativo, e del ricorso giudiziale è ascrivibile alla responsabilità, in via solidale od alternativa, dell'Inps e dell'Inca Cgil Nazionale di Roma e Inca Cgil Territoriale di Parma e, comunque, dichiarare la responsabilità, concorsuale od alternativa, dell'Inps, dell'Inca Cgil Nazionale di Roma e dell'Inca Cgil Territoriale di Parma nella causazione del danno patrimoniale all'odierna parte attrice Farhat, e accertare che tale danno, come riportato in premesse al presente atto di citazione in appello e in atti, ammonta ad € 45.054,60 e, per l'effetto, dichiarare tenuti e condannare, in via solidale od alternativa, I.N.P.S.- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, p.i. 02121151001, con domicilio speciale eletto presso Inps Sede di Parma Viale Basetti 10, I.N.C.A. CGIL – Istituto Nazionale Confederale di Assistenza – in persona del legale rappresentante pro tempore, p.i. /c.f. 80131910582, con sede centrale in Roma – 00198 - Via G. Paisiello 43, I.N.C.A. CGIL Parma, in persona del legale rappresentante pro tempore, p.i/c.f. 92041510345, con sede territoriale in Parma – 43125 – Via Confalonieri 5/a, e, in caso di accertata sussistenza della legittimazione passiva dell'intervenuto volontario, CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI PARMA, in persona del legale rappresentate pro tempore, p.i/c.f. 92051510345, con sede in Parma Via Confalonieri 5/a, al risarcimento del danno patrimoniale in favore dell'odierna parte attrice nella misura di € 45.054,60 oltre rivalutazione monetaria ad equivalente compensazione del pregiudizio subito oltre rivalutazione istat e oltre interessi legali su tutti i ratei arretrati a far data dal 120° giorno successivo fino al saldo ex art. 16 co. 6° L. 412/91 ovvero interessi al tasso legale sulla somma di anno in anno rivalutata dalla data del 17.02.2011 ossia del primo rigetto sino all'effettivo soddisfo. - Procedimento R.G. 982/2020, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, nel merito, rigettare l'appello principale per i motivi spiegati nella comparsa di risposta. Con vittoria di spese, competenze professionali di causa oltre spese generali 15%, cpa e iva di legge del giudizio di primo grado – da

reformularsi e rideterminarsi secondo la nuova decisione del giudizio d'appello - e dei procedimenti 882/20 e 968/20 d'appello, poi riuniti.”

Per l'appellato e appellante incidentale INPS

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis. senza attendere a contrarie istanze ed eccezioni, Nel merito – respingere l'odierno appello e tutte le richieste dirette, principali e subordinate ivi dispiegate unitamente a tutte le domande proposte in primo grado, quindi, in accoglimento delle domande di riforma di cui al giudizio radicato sub 968/2020 all'uopo riunito al presente, e quivi ribadite, si chiede riformarsi la indicata sentenza Tribunale di Parma n 1696/2019 nei termini richiesti e postulati, segnatamente : - Dichiarare la nullità della sentenza per carenza di motivazione atteso che è stato totalmente pretermessa ogni valutazione in ordine ad un profilo fattuale dirimente, eccepito dalla difesa INPS, ovvero la conoscenza del termine decadenziale semestrale introdotto dall'art 42 3 co DI 269/2003 da parte della Sig.ra FARHAT GHADA con conseguente inconfigurabilità di danno imputabile ad altrui comportamento, ma di evento imputabile a consapevole e informata scelta della interessata - In ogni caso in riforma della sentenza appellata, riconosciuta l'assoluta insussistenza dei presupposti in presenza dei quali la legge riconosce l'esistenza di un danno risarcibile, segnatamente, anche se non esclusivamente, sotto il profilo dell'esistenza di errore sul contenuto di norma legislativa imputabile ad altrui comportamento, per essere il disposto normativo noto all'interessata, insussistenza di obbligo di comunicazione del disposto normativo in capo ad INPS, insussistenza e/o mancata prova del danno per perdita del diritto, dell'esistenza dell'ignoranza o errore imputabile a terzi e del nesso causale, - riformare la impugnata sentenza laddove, sull'errato presupposto dell'ignoranza del termine semestrale, dell'esistenza dell'obbligo contrattuale di comunicazione in capo ad INPS e della pronosticabilità dell'accoglimento del ricorso dell'interessata se tempestivamente proposto, ha riconosciuto a Farhat Ghada il risarcimento di un danno, ritenendolo imputabile ad INPS - quindi con riferimento alle domande di manleva proposte da INCA CGIL PARMA , ISTITUTO NAZIONALE CONFEDERALE DI ASSISTENZA INCA CGIL, CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI PARMACAMERA DEL LAVORO, CGIL rigettarle in quanto inammissibile, infondate per le argomentazioni dispiegate in comparsa di costituzione ed atto di citazione in appello - conseguentemente respingendo ogni e qualsivoglia domanda risarcitoria avversaria siccome infondata in fatto e diritto e, comunque, non provata - Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.

Per l'Istituto Nazionale Confederale di Assistenza INCA CGIL

“Conclude affinché La Ecc.ma Corte adita Voglia: - dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Inca Cgil Nazionale rigettare i distinti appelli proposti da Farhat Ghada e da INPS con atti di citazione entrambi notificati il 17.6.20 in quanto inammissibili, improponibili, infondati e non provati. Per la ipotesi denegata in cui la domanda dell'attrice in primo grado fosse ritenuta fondata solo o anche nei confronti di Inca Cgil Nazionale contenere la condanna nei limiti di quanto davvero dovuto, in ogni caso condannando l'Inps a manlevare e tenere indenne esso Inca-Cgil Nazionale e da tutti gli oneri e da tutte le spese conseguenti a loro carico. Con vittoria delle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario spese, accessori, CPA ed IVA. - In via istruttoria: senza che ciò possa costituire inversione dell'onere della prova si chiede l'ammissione delle prove testimoniali già dedotte nel corso del giudizio di primo grado riportate testualmente nelle precedenti note conclusionali, nonché l'ammissione di interrogatorio

formale, con i testi Nironi Maurella, e Gallosi Antonella, c/o Inca-Cgil di Parma (da sentirsi anche a controprova sul capitolato avversario ove mai ammesso).”

Per la Camera Confederale del Lavoro di Parma

“Voglia la Corte Ecc.ma; dato atto che con il presente atto non viene proposto appello incidentale, né viene effettuata chiamata di terzo, così che il valore resta quello individuato dagli appellanti; contrariis reiectis; previa l’assunzione delle prove testimoniali già dedotte nel corso del giudizio di primo grado e più oltre riportate; dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Inca Cgil nazionale e di quello di Parma e la spettanza di questa alla Camera Confederale del Lavoro di Parma, costituitasi accettando il contraddittorio con l’attrice in primo grado e con gli odierni appellanti; rigettare i distinti appelli proposti da Farhat Ghada e da INPS con atti di citazione entrambi notificati il 17.6.20 siccome inammissibili, improponibili, non fondati, non provati o per ogni altra ragione meglio vista. Per la ipotesi denegata in cui la domanda dell’attrice in primo grado fosse ritenuta fondata solo o anche nei confronti di Inca-Cgil nazionale e/o di Parma (e/o della CdL di Parma) contenere la condanna nei limiti di quanto davvero dovuto, in ogni caso condannando l’Inps a manlevare e tenere indenne esso Inca-Cgil (e/o la Camera del Lavoro di Parma) da tutti gli oneri e da tutte le spese conseguenti a loro carico. Previa, occorrendo, ammissione di interrogatorio formale e per testi (dedotta senza volontaria inversione dell’onere probatorio), rammostrando ai testi i documenti citati, sui seguenti capitoli: a) Vero che l’Inca-Cgil di Parma costituisce “centro di costo” della Camera del Lavoro di Parma; è quest’ultima che sopporta ogni spesa relativa alla sua attività e mette a sua disposizione ogni struttura da esso utilizzata. Presso Inca-Cgil operano solo dipendenti della Camera Confederale del Lavoro di Parma, comandati in tal senso, compresa la “direttrice” di esso Inca (docc. 26/27). b) Vero che il 3.4.2010, Inca-Cgil di Parma ha presentato, in nome e per conto della attrice, “la domanda di invalidità civile ... relativa alla prestazione di CIECO CIVILE” (doc. 1). c) Vero che Inca-Cgil opera ed ha sempre operato, anche per l’attrice, in modo totalmente gratuito. d) Vero che, assoggettata a visita da parte delle competenti Commissioni in data 24.9.10, la sig.ra Farhat è stata riconosciuta “cieca assoluta” nonché “portatrice di handicap ex art. 3, commi 1 e 3 l. 104/92” (doc. 2/3). e) Vero che, così esaurita positivamente la prima delle due fasi in cui si articola il procedimento (quella c.d. sanitaria), il 30.12.10, l’Inca ha inoltrato all’ente previdenziale il mod. AP70, debitamente compilato (doc. 4). f) Vero che con lettera datata 17.2.11 esso Inps ha comunicato il rigetto dell’istanza per il seguente motivo: “mancanza della carta di soggiorno (tutte le fasce)” (doc. 5). Il provvedimento si chiudeva con l’espressa indicazione del termine di 90 giorni per la proposizione del ricorso amministrativo e di quello di 3 anni dalla formazione del silenzio-rigetto per la proposizione dell’azione giudiziaria. g) Vero che tanto corrispondeva ad un comportamento ripetuto e generalizzato per l’Inps; tanto che il 17.1.05, con suo messaggio n. 1638 (doc. avv. 10), lo Inps ha attribuito all’art. 42, c. 3 della legge n. 326 del 24.11.03, valore generale, nel senso della completa abolizione del ricorso amministrativo “a seguito di provvedimento di reiezione di prestazioni di invalidità civile”; ma poi, con messaggio n. 26427 del 18.7.05 (doc. 6) ha capovolto tale suo orientamento (uniformandosi al parere su sua richiesta reso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze: doc. 7) stabilendo, invece, che la norma succitata “si riferisce all’abolizione del ricorso amministrativo avverso i verbali di accertamento medico legale, ma non anche alla eliminazione della possibilità di impugnare, in via amministrativa, provvedimenti di rigetto adottati dagli enti territoriali ovvero dall’Inps”; h) Vero che, in ossequio a tale ultimo messaggio, dal 2006 in poi, i funzionari dell’Inps, più volte interpellati dal personale INCA, hanno

affermato l'applicabilità della norma che impone di introdurre l'azione giudiziaria entro tre anni dalla formazione del silenzio-rigetto sul ricorso amministrativo (dagli stessi detto come proponibile). i) Vero che, anche per tale motivo, è stata prassi dell'Inca, così come della generalità dei patronati, quella di consigliare agli assistiti che avessero visto bensì riconosciuto il "requisito sanitario" ma di poi negata la prestazione assistenziale per ragioni socio-economiche, di proporre il ricorso amministrativo e, all'eventuale suo esito negativo, di depositare il ricorso giudiziale entro il detto termine triennale; l) Vero che, interpellati nuovamente i funzionari dello Inps nel febbraio 2011 (dopo la causa proposta da Xhelili Mehdi, definita con sentenza n. 567/10 dell'11.1.11: docc. 14/18), gli stessi hanno confermato la applicazione, da parte dello Istituto, delle regole di cui al messaggio 26427 cit., dicendo che l'errore sarebbe stato corretto dalla Corte di Appello di Bologna (che poi, invece, inopinatamente, l'ha confermata con sentenza n. 1079/12 del 12.2.13: doc.ti 19/21). m) Vero che, dopo la pronuncia della sentenza n. 567/11, in ossequio al messaggio menzionato ed allo orientamento più volte illustrato dai funzionari dell'Inps di Parma di cui si è detto, lo stesso Inps – quanto meno a Parma – per lungo tempo non ha mai eccepito (e il Giudice non ha rilevato d'ufficio) una intervenuta decadenza. E così, tanto per fare qualche esempio circa l'orientamento del Tribunale di Parma: Smigliuc Lidia, richiesta una prestazione assistenziale e ottenuto il riscontro positivo circa la sussistenza del requisito sanitario, il 2.11.10 si era vista respingere la domanda perché non aveva la carta di soggiorno; inutilmente proposto ricorso amministrativo, ha depositato il ricorso giudiziale il 16.12.11; l'Inps si è costituito difendendo solo nel merito; e la domanda è stata poi accolta con sentenza Trib. Parma, Giudice dr. Coscioni, n. 201/12 del 29.5.12; del tutto analoga la situazione per Rahfir Nezha, che ha visto rigettare la sua domanda il 2.3.09, ha agito giudizialmente il 16.12.11, ha ottenuto una sentenza positiva il 29.5.12 (sent. n. 202/12), dallo stesso Giudice dr. Coscioni, e per Telesco Grigore, che, rigettata la domanda il 27.1.11, ha agito in giudizio il 16.12.11, vedendo accolta la domanda, sempre dal dr. Coscioni, con sentenza n. 203/12 del 31.5.12 (doc.ti 8/13). n) Vero che Xhelili Mehdi non ha impugnato la sentenza n. 1079/12 della Corte d'Appello di Bologna, di poi presentando una nuova domanda. o) Vero che, in ragione dei chiarimenti sub l), l'Inca ha continuato a consigliare ai propri assistiti di proporre il ricorso amministrativo e di agire in giudizio solo dopo la sua eventuale reiezione, ma pur sempre nel rispetto del termine triennale. p) Vero che, dopo il provvedimento Inps 17.2.11, convocata la sig.ra Farhat con lettera 9.3.11 (doc. 22) e avuto, pochi giorni dopo con essa un incontro, la sig.ra Nadia Ferrari ha esposto alla stessa quanto precede, prospettandole i possibili rischi. q) Vero che, ciò nonostante, la sig.ra Farhat ha dato mandato allo Inca di proporre ricorso amministrativo, di poi inoltrato il 12.4.11 (doc. 23); ricorso nel quale (essendo noto che, malgrado quanto ritenuto dalla Corte Costituzionale, l'Inps, all'epoca, esigeva che per avere diritto alle prestazioni di invalidità civile, gli extracomunitari fossero in possesso della carta di soggiorno, non bastando semplici permessi) è stato soprattutto evidenziato (con chiaro riferimento a Corte Cost.le n. 306/08 e n. 11/09) che non si poteva esigere il possesso della carta di soggiorno nei confronti di chi non aveva la possibilità di ottenerla perché privo di redditi. r) Vero che tale ricorso è stato respinto dall'Inps con provvedimento – doc. 24 – del 19.9.11 (quando era bensì decorso il termine di 90 giorni dal 17.2.11, ma era ancora ben lontano dalla scadenza il termine triennale indicato dall'ente previdenziale per la proposizione dell'azione giudiziaria). s) Vero che il 12.10.11 la sig.ra Farhat è stata convocata dall'Inca-Cgil di Parma per essere informata della reiezione del ricorso amministrativo (doc. 25). t) Vero che in tale data la sig.ra Farhat non si è mai presentata. u) Vero che solo il 21.11.11 si è presentata all'Inca-Cgil la di lei cognata sig.ra Mirca Viani, la quale, assente in quel momento la funzionaria con la quale avrebbe dovuto parlare, ha lasciato gli

uffici del patronato. v) Vero che la sig.ra Viani è recata presso l'INCA CGIL di Parma, ancora, nel settembre 2012, per lamentare che la sig.ra Farhat, avendo agito in giudizio, con l'assistenza di un suo legale di fiducia, aveva visto respingere la sua domanda perché non proposta entro 6 mesi dal provvedimento negativo dell'Inps in data 17.2.11. w) Vero che il 29.1.13, su richiesta del legale dell'attrice, avv. Dino Pennacchietti, la direttrice dell'Inca di Parma, sig.ra Nadia Ferrari, ha avuto con lui un incontro. L'avv. Pennacchietti ha fatto presente che la sig.ra Farhat, avendo agito contro l'Inps con il suo patrocinio, aveva visto respingere la sua domanda perché non proposta entro 6 mesi dalla reiezione della domanda e ha chiesto conto del perché la sua cliente non fosse stata invitata a dare corso all'azione entro quel termine; ha contestato, altresì, la completezza del ricorso amministrativo proposto. x) Vero che, in tale occasione, la sig.ra Ferrari ha risposto illustrando quanto ai punti da a) ad s), asserendo, in particolare: che alla sig.ra Farhat, nell'incontro con essa avuto nel marzo 2011, erano state ben spiegate le incertezze sorte a seguito della sentenza Trib. Parma 11.1.11, consigliando, tuttavia, per le ragioni dette, di seguire le procedure indicate dallo Inps nello stesso provvedimento di reiezione della domanda e ricevendo su ciò il consenso dell'assistita; che la correttezza di tale comportamento era confermata dalle sentenze sopra citate, di accoglimento delle domande proposte da extracomunitari privi di carta di soggiorno nonostante la tardività dei ricorsi rispetto al (preteso) termine semestrale di decadenza; che nel novembre precedente, appreso della sentenza 4.9.12 del Giudice Pascarelli, che, invece, aveva anch'esso pronunciato la decadenza, aveva chiesto un parere ad uno dei legali del patronato su come procedere in avvenire, e questi (preso atto della conferma da parte del dr. Pascarelli dell'orientamento già assunto dall'altro giudice Coscioni e nell'attesa che si pronunciasse la Corte di Appello sul ricorso proposto da Xhelili Mehdi) aveva consigliato, in casi analoghi, di presentare bensì subito il ricorso amministrativo, ma, entro i 6 mesi dalla reiezione della domanda per ragioni diverse dall'inesistenza del requisito sanitario, di proporre la domanda giudiziale, anche in mancanza di risposta dell'ente previdenziale; a questa indicazione, da allora, si era attenuto (ma solo per prudenza, dato che esso Inca continuava a ritenere che fossero da seguire le indicazioni date dall'Inps su parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze). Testi: Nadia Ferrari, res.te in Sorbolo (PR), Nironi Maurella e Gallosi Antonella, c/o Inca-Cgil di Parma (da sentirsi anche a controprova sul capitolato avversario ove mai ammesso)".

Per l'appellato Inca CGIL Istituto Nazionale Confederale di Assistenza e Inca CGIL Parma

"Voglia la Corte Ecc.ma; dato atto che con il presente atto non viene proposto appello incidentale, né viene effettuata chiamata di terzo, così che il valore resta quello individuato dagli appellanti; contrariis reiectis; previa l'assunzione delle prove testimoniali già dedotte nel corso del giudizio di primo grado e più oltre riportate; dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Inca Cgil nazionale e di quello di Parma e la spettanza di questa alla Camera Confederale del Lavoro di Parma, costituitasi accettando il contraddittorio con l'attrice in primo grado e con gli odierni appellanti; rigettare i distinti appelli proposti da Farhat Ghada e da INPS con atti di citazione entrambi notificati il 17.6.20 siccome inammissibili, improponibili, non fondati, non provati o per ogni altra ragione meglio vista. Per l'ipotesi denegata in cui la domanda dell'attrice in primo grado fosse ritenuta fondata solo o anche nei confronti di Inca-Cgil nazionale e/o di Parma (e/o della CdL di Parma) contenere la condanna nei limiti di quanto davvero dovuto, in ogni caso condannando l'Inps a manlevare e tenere indenne esso Inca-Cgil (e/o la Camera del Lavoro di Parma) da tutti gli oneri e da tutte le spese conseguenti a loro carico. Previa, occorrendo, ammissione di interrogatorio formale e per testi (dedotta senza volontaria

inversione dell'onere probatorio), rammostrando ai testi i documenti citati, sui seguenti capitoli: 1) Vero che l'Inca-Cgil di Parma costituisce "centro di costo" della Camera del Lavoro di Parma; è quest'ultima che sopporta ogni spesa relativa alla sua attività e mette a sua disposizione ogni struttura da esso utilizzata. Presso Inca-Cgil operano solo dipendenti della Camera Confederale del Lavoro di Parma, comandati in tal senso, compresa la "direttrice" di esso Inca (docc. 26/27). 2) Vero che il 3.4.2010, Inca-Cgil di Parma ha presentato, in nome e per conto della attrice, "la domanda di invalidità civile ... relativa alla prestazione di CIECO CIVILE" (doc. 1). 3) Vero che Inca-Cgil opera ed ha sempre operato, anche per l'attrice, in modo totalmente gratuito. 4) Vero che, assoggettata a visita da parte delle competenti Commissioni in data 24.9.10, la sig.ra Farhat è stata riconosciuta "cieca assoluta" nonché "portatrice di handicap ex art. 3, commi 1 e 3 l. 104/92" (doc.ti 2/3). 5) Vero che, così esaurita positivamente la prima delle due fasi in cui si articola il procedimento (quella c.d. sanitaria), il 30.12.10, l'Inca ha inoltrato all'ente previdenziale il mod. AP70, debitamente compilato (doc. 4). 6) Vero che con lettera datata 17.2.11 esso Inps ha comunicato il rigetto dell'istanza per il seguente motivo: "mancanza della carta di soggiorno (tutte le fasce)" (doc. 5). Il provvedimento si chiudeva con l'espressa indicazione del termine di 90 giorni per la proposizione del ricorso amministrativo e di quello di 3 anni dalla formazione del silenzio-rigetto per la proposizione dell'azione giudiziaria. 7) Vero che tanto corrispondeva ad un comportamento ripetuto e generalizzato per l'Inps; tanto che il 17.1.05, con suo messaggio n. 1638 (doc. avv. 10), lo Inps ha attribuito all'art. 42, c. 3 della legge n. 326 del 24.11.03, valore generale, nel senso della completa abolizione del ricorso amministrativo "a seguito di provvedimento di reiezione di prestazioni di invalidità civile"; ma poi, con messaggio n. 26427 del 18.7.05 (doc. 6) ha capovolto tale suo orientamento (uniformandosi al parere su sua richiesta reso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze: doc. 7) stabilendo, invece, che la norma succitata "si riferisce all'abolizione del ricorso amministrativo avverso i verbali di accertamento medico legale, ma non anche alla eliminazione della possibilità di impugnare, in via amministrativa, provvedimenti di rigetto adottati dagli enti territoriali ovvero dall'Inps"; 8) Vero che, in ossequio a tale ultimo messaggio, dal 2006 in poi, i funzionari dell'Inps, più volte interpellati dal personale INCA, hanno affermato l'applicabilità della norma che impone di introdurre l'azione giudiziaria entro tre anni dalla formazione del silenzio-rigetto sul ricorso amministrativo (dagli stessi detto come proponibile). 9) Vero che, anche per tale motivo, è stata prassi dell'Inca, così come della generalità dei patronati, quella di consigliare agli assistiti che avessero visto bensì riconosciuto il "requisito sanitario" ma di poi negata la prestazione assistenziale per ragioni socio-economiche, di proporre il ricorso amministrativo e, all'eventuale suo esito negativo, di depositare il ricorso giudiziale entro il detto termine triennale; 10) Vero che, interpellati nuovamente i funzionari dello Inps nel febbraio 2011 (dopo la causa proposta da Xhelili Mehdi, definita con sentenza n. 567/10 dell'11.1.11: docc. 14/18), gli stessi hanno confermato la applica-zione, da parte dello Istituto, delle regole di cui al messaggio 26427 cit., dicendo che l'errore sarebbe stato corretto dalla Corte di Appello di Bologna (che poi, invece, inopinatamente, l'ha confermata con sentenza n. 1079/12 del 12.2.13: doc.ti 19/21). 11) Vero che, dopo la pronuncia della sentenza n. 567/11, in ossequio al messaggio menzionato ed allo orientamento più volte illustrato dai funzionari dell'Inps di Parma di cui si è detto, lo stesso Inps – quanto meno a Parma – per lungo tempo non ha mai eccepito (e il Giudice non ha rilevato d'ufficio) una intervenuta decadenza. E così, tanto per fare qualche esempio circa l'orientamento del Tribunale di Parma: Smigliuc Lidia, richiesta una prestazione assistenziale e ottenuto il riscontro positivo circa la sussistenza del requisito sanitario, il 2.11.10 si era vista respingere la domanda perché non aveva la carta di soggiorno; inutilmente proposto

ricorso amministrativo, ha depositato il ricorso giudiziale il 16.12.11; l'Inps si è costituito difendendosi solo nel merito; e la domanda è stata poi accolta con sentenza Trib. Parma, Giudice dr. Coscioni, n. 201/12 del 29.5.12; del tutto analoga la situazione per Rahfir Nezha, che ha visto rigettare la sua domanda il 2.3.09, ha agito giudizialmente il 16.12.11, ha ottenuto una sentenza positiva il 29.5.12 (sent. n. 202/12), dallo stesso Giudice dr. Coscioni, e per Telesco Grigore, che, rigettata la domanda il 27.1.11, ha agito in giudizio il 16.12.11, vedendo accolta la domanda, sempre dal dr. Coscioni, con sentenza n. 203/12 del 31.5.12 (doc.ti 8/13). 12) Vero che Xhelili Mehdi non ha impugnato la sentenza n. 1079/12 della Corte d'Appello di Bologna, di poi presentando una nuova domanda. 13) Vero che, in ragione dei chiarimenti sub l), l'Inca ha continuato a consigliare ai propri assistiti di proporre il ricorso amministrativo e di agire in giudizio solo dopo la sua eventuale rieiezione, ma pur sempre nel rispetto del termine triennale. 14) Vero che, dopo il provvedimento Inps 17.2.11, convocata la sig.ra Farhat con lettera 9.3.11 (doc. 22) e avuto, pochi giorni dopo con essa un incontro, la sig.ra Nadia Ferrari ha esposto alla stessa quanto precede, pro-spettandole i possibili rischi. 15) Vero che, ciò nonostante, la sig.ra Farhat ha dato mandato allo Inca di proporre ricorso amministrativo, di poi inoltrato il 12.4.11 (doc. 23); ricorso nel quale (essendo noto che, malgrado quanto ritenuto dalla Corte Costituzionale, l'Inps, all'epoca, esigeva che per avere diritto alle prestazioni di invalidità civile, gli extracomunitari fossero in possesso della carta di soggiorno, non bastando semplici permessi) è stato soprattutto evidenziato (con chiaro riferimento a Corte Cost.le n. 306/08 e n. 11/09) che non si poteva esigere il possesso della carta di soggiorno nei confronti di chi non aveva la possibilità di ottenerla perché privo di redditi. 16) Vero che tale ricorso è stato respinto dall'Inps con provvedimento – doc. 24 – del 19.9.11 (quando era bensì decorso il termine di 90 giorni dal 17.2.11, ma era ancora ben lontano dalla scadenza il termine triennale indicato dall'ente previdenziale per la proposizione dell'azione giudiziaria). 17) Vero che il 12.10.11 la sig.ra Farhat è stata convocata dall'Inca-Cgil di Parma per essere informata della rieiezione del ricorso amministrativo (doc. 25). 18) Vero che in tale data la sig.ra Farhat non si è mai presentata. 19) Vero che solo il 21.11.11 si è presentata all'Inca-Cgil la di lei cognata sig.ra Mirca Viani, la quale, assente in quel momento la funzionaria con la quale avrebbe dovuto parlare, ha lasciato gli uffici del patronato. 20) Vero che la sig.ra Viani è recata presso l'INCA CGIL di Parma, ancora, nel settembre 2012, per lamentare che la sig.ra Farhat, avendo agito in giudizio, con l'assistenza di un suo legale di fiducia, aveva visto respingere la sua domanda perché non proposta entro 6 mesi dal provvedimento negativo dell'Inps in data 17.2.11. 21) Vero che il 29.1.13, su richiesta del legale dell'attrice, avv. Dino Pennacchietti, la direttrice dell'Inca di Parma, sig.ra Nadia Ferrari, ha avuto con lui un incontro. L'avv. Pennacchietti ha fatto presente che la sig.ra Farhat, avendo agito contro l'Inps con il suo patrocinio, aveva visto respingere la sua domanda perché non proposta entro 6 mesi dalla rieiezione della domanda e ha chiesto conto del perché la sua cliente non fosse stata invitata a dare corso all'azione entro quel termine; ha contestato, altresì, la completezza del ricorso amministrativo proposto. 22) Vero che, in tale occasione, la sig.ra Ferrari ha risposto illustrando quanto ai punti da a) ad s), asserendo, in particolare: che alla sig.ra Farhat, nell'incontro con essa avuto nel marzo 2011, erano state ben spiegate le incertezze sorte a seguito della sentenza Trib. Parma 11.1.11, consigliando, tuttavia, per le ragioni dette, di seguire le procedure indicate dallo Inps nello stesso provvedimento di rieiezione della domanda e ricevendo su ciò il consenso dell'assistita; che la correttezza di tale comportamento era confermata dalle sentenze sopra citate, di accoglimento delle domande proposte da extracomunitari privi di carta di soggiorno nonostante la tardività dei ricorsi rispetto al (preteso) termine semestrale di decadenza; che nel novembre precedente, appreso della

sentenza 4.9.12 del Giudice Pascarelli, che, invece, aveva anch'esso pronunciato la decadenza, aveva chiesto un parere ad uno dei legali del patronato su come procedere in avvenire, e questi (preso atto della conferma da parte del dr. Pascarelli dell'orientamento già assunto dall'altro giudice Coscioni e nell'attesa che si pronunciasse la Corte di Appello sul ricorso proposto da Xhelili Mehdi) aveva consigliato, in casi analoghi, di presentare bensì subito il ricorso amministrativo, ma, entro i 6 mesi dalla reiezione della domanda per ragioni diverse dall'inesistenza del requisito sanitario, di proporre la domanda giudiziale, anche in mancanza di risposta dell'ente previdenziale; a questa indicazione, da allora, si era attenuto (ma solo per prudenza, dato che esso Inca continuava a ritenere che fossero da seguire le indicazioni date dall'Inps su parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze). Testi: Nadia Ferrari, res.te in Sorbolo (PR), Nironi Maurella e Gallosi Antonella, c/o Inca-Cgil di Parma (da sentirsi anche a controprova sul capitolato avversario ove mai ammesso)".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con rituale atto di riassunzione, Farhat Ghada richiedeva al Tribunale di Parma l'accertamento in suo favore della sussistenza dei requisiti sanitari, reddituali e della titolarità del permesso di soggiorno al fine della erogazione della pensione di inabilità ai sensi della legge n. 118/1971 e dell'indennità di accompagnamento con riferimento al provvedimento di rigetto del 19/02/2011 e del procedimento R.G. n. 342/2012; di dichiarare che tali requisiti costituivano presupposti per l'accoglimento del ricorso; di dichiarare che il mancato accoglimento era ascrivibile alla responsabilità in via solidale o alternativa di INPS e di INCA CGIL; di dichiarare la responsabilità concorsuale o alternative delle convenute nella causazione del danno quantificato in € 45.155,20 con conseguente condanna al risarcimento del danno. Sosteneva l'attrice: -che nell'aprile 2010 si era recata presso il patronato INCA CGIL di Parma conferendo delega per la pratica di "cieco civile" per ottenere la relativa pensione di inabilità ed indennità; -che con comunicazione del 17/02/2011 l'INPS rigettava la domanda per mancanza della carta di soggiorno; -che in tale comunicazione l'INPS indicava il termine di 90 giorni per presentare ricorso al Comitato Provinciale INPS e il termine di 3 anni per proporre l'azione giudiziale secondo l'art. 47, c2 DPR n. 639/1970; -che il patronato richiama l'attrice per la firma delle deleghe per il ricorso contro il rigetto, poi inviato in data 11/04/2011; -che con provvedimento del 19/09/2011 l'INPS reiterava il rigetto del ricorso; -che il ricorso all'autorità giudiziaria veniva dichiarato improcedibile con sentenza n. 307/2012 del Tribunale di Parma, per mancato rispetto del termine semestrale previsto dall'art. 42, c3 d.lgs. n.269/2003; -che la Corte di Appello di Bologna, con sentenza n.1032/2014, rigettava l'appello confermando l'improcedibilità; -che con comunicazione del 26/02/2014 veniva rigettata dall'INPS la nuova domanda di invalidità di "cieco parziale ventesimista", presentata nell'agosto 2013 per mancanza del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo; -che il ricorso amministrativo veniva nuovamente rigettato; -che il ricorso giurisdizionale depositato in data 8/07/2014 accertava con sentenza n. 232/2015 la sussistenza dei requisiti sanitari e la regolarità e continuità della residenza in Italia dell'attrice a far tempo dal 25/09/2009.

Sosteneva l'attrice in punto di diritto di essere stata sempre in possesso dei requisiti di legge per l'ottenimento della pensione di inabilità e di indennità di accompagnamento con conseguente responsabilità per l'INPS di aver illegittimamente rigettato i ricorsi e che secondo un giudizio probabilistico la domanda, se presentata nei corretti termini dinanzi all'A.G. sarebbe stata accolta; che l'INPS avrebbe dovuto dare informazioni corrette circa il termine per la proposizione del ricorso all'A.G.; che anche il patronato andava dichiarato responsabile, nulla avendo indicato in merito al

possesso del permesso di soggiorno di cui era titolare la Farhat e dovendo aver conoscenza del diverso termine per la proposizione del ricorso all'A.G.

Si costituiva in giudizio l'INPS che richiedeva l'accertamento della insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria formulata dall'attrice; sosteneva quindi la nullità o inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata da Inca CGIL Sede di Parma, Inca CGIL Nazionale e Camera del Lavoro.

Si costituiva in giudizio Inca CGIL Parma che preliminarmente eccepiva il difetto di legittimazione passiva, spettante invece alla Camera del Lavoro; nel merito, richiedeva il rigetto del ricorso e in via subordinata la condanna dell'INPS a manlevarla e a tenerla indenne da tutti gli oneri e le spese.

Si costituiva in giudizio l'Istituto Nazionale Confederale di Assistenza che preliminarmente eccepiva il difetto di legittimazione passiva; nel merito, richiedeva il rigetto delle domande formulate dall'attrice e, in ipotesi di condanna, di essere manlevata dall'INPS.

Interveniva volontariamente in giudizio la Camera Confederale del Lavoro di Parma che preliminarmente sosteneva il difetto di legittimazione passiva di Inca CGIL di Parma e dell'Istituto Nazionale Confederale di Assistenza; nel merito, richiedeva il rigetto delle domande formulate dall'attrice e in via subordinata di essere manlevata, in ipotesi di condanna, dall'INPS.

Il Tribunale di Parma, con sentenza n. 1695/2019, pronunciando nella causa n. R.G. 5192/2016, accertata la responsabilità dell'INPS, condannava l'Istituto al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 11.007,25, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e gli interessi al tasso legale sulla somma anno per anno rivalutata dalla data del 17/02/2011 (data del primo rigetto) alla data di pubblicazione della sentenza, oltre interessi corrispettivi sino al saldo a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre ancora spese di lite; rigettava le domande dell'attrice nei confronti di Inca CGIL, Istituto Nazionale Confederale di Assistenza, Inca CGIL di Parma, con compensazione di spese di lite.

Il Tribunale riteneva fondate le contestazioni formulate dall'attrice nei confronti dell'INPS per aver immotivatamente rigettato la richiesta della Farhat sul presupposto della mancanza della carta di soggiorno (mentre ne risultava documentalmente il possesso da parte attrice) e per averle indicato un erroneo termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento amministrativo di rigetto, in luogo di quello corretto e vigente.

In ordine al *quantum* risarcitorio, il Tribunale rilevava che la Farhat aveva richiesto la liquidazione della somma di € 45.155,20 oltre interessi, corrispondente al trattamento a cui avrebbe avuto diritto dal maggio 2010 all'agosto 2013; tuttavia, la stessa aveva deciso di proporre ricorso all'A.G., sia pur tardivo, solo in data 14/03/2012, quando avrebbe potuto presentare una nuova domanda di pensione di inabilità civile, come poi successivamente fatto, per ottenerne il riconoscimento, con conseguente riduzione del quantum liquidato, con esclusione del periodo aprile 2012/agosto 2013; ritenuti corretti i conteggi dell'INPS, in riferimento al trattamento previsto per i ciechi "ventisimisti", considerato che la Farhat avrebbe avuto diritto a ricevere il relativo trattamento da maggio 2010 (ossia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza) fino a marzo 2012 (ossia quando avrebbe potuto proporre una nuova domanda e ottenere il trattamento da aprile 2012 anziché presentare all'A.G. un ricorso tardivo, il Tribunale riconosceva alla Farhat a titolo risarcitorio la somma di € 11.007,25 (di cui € 3.793,00 riferito all'anno 2010, € 5.799,99 riferito all'anno 2011 ed € 1.414,26 riferito all'anno 2012), oltre rivalutazione ed interessi come in dispositivo.

Il Tribunale, in applicazione del principio della ragione più liquida, esaminava esclusivamente il profilo dell'assenza di responsabilità in capo all'Inca CGIL di Parma, escludeva ogni responsabilità di quest'ultima considerando quanto dalla stessa sostenuto nella propria comparsa di costituzione circa le informazioni fornite alla Farhat ed i rischi di un ricorso amministrativo (comunque presentato dalla Farhat) alla luce della sentenza n. 567/2011 del Tribunale di Parma che aveva accolto l'eccezione di decadenza sollevata dall'INPS ed altresì considerando che l'attrice non aveva preso posizione sui fatti dedotti da controparte, in applicazione del principio di non contestazione.

La sentenza del Tribunale di Parma che ha deciso nei termini di cui sopra è stata impugnata (R.G. n. 882/2020) da Farhat Ghada che ha richiesto l'integrale riforma della gravata sentenza, reiterando le domande originariamente formulate in primo grado.

Con altro appello (R.G. n. 968/2020), l'INPS ha richiesto la riforma della gravata sentenza in punto accertamento responsabilità per danni a carico dell'Istituto appellante, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria formulata da Farhat Ghada.

All'udienza del 12/01/2021, la Corte provvedeva alla riunione della causa R.G. 968/2020 alla causa R.G. 882/2020.

Nelle cause così riunite si sono costituiti l'Istituto Nazionale Confederale di Assistenza Inca CGIL, la Camera Confederale del Lavoro di Parma, l'Inca CGIL Istituto Nazionale Confederale di Assistenza e l'Inca CGIL di Parma che richiedevano il rigetto degli appelli proposti da Farhat Ghada e INPS, reiterando le richieste e difese già formulate nel precedente grado di giudizio.

Le cause così riunite sono state decise sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 21/03/2023, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Appello di Farhat Ghada (R.G. n. 882/2020)

Con il **primo motivo di impugnazione**, l'appellante Farhat Ghada lamenta l'erroneità della gravata sentenza laddove ha quantificato il danno risarcibile facendo riferimento alle provvidenze in tema di ciechi ventesimisti (per il quale era intervenuta la sentenza del Giudice del Lavoro di Parma n. 232/2015 – RG 778/2014 e che era stata prodotta in giudizio al solo fine “rafforzare la dimostrazione dei danni e della perdita di chance subiti dalla Farhat con la sentenza n. 307/12 di rigetto per decadenza dei termini per l'azione giudiziaria, emessa nella causa avanti il Tribunale di Parma R.G. 324/2012 (doc. 5 fascicolo 1° grado)” la cui domanda si fondava sul presupposto che lo status da riconoscere in capo alla Farhat era quello di “cieco assoluto”).

Con il **secondo motivo di impugnazione**, l'appellante Farhat Ghada lamenta l'erroneità della gravata sentenza laddove ha escluso la responsabilità degli appellati INCA CGIL, di Parma, camera Confederale del lavoro di Parma, INCA CGIL Istituto Nazionale Confederale di Assistenza nella perdita da parte di Farhat, del diritto all'indennità per cieco civile non avendo suggerito l'esperimento del ricorso nel rispetto del termine semestrale di decadenza.

Con il **terzo motivo di impugnazione**, l'appellante Farhat Ghada lamenta l'erroneità della gravata sentenza laddove ha condannato esclusivamente INPS al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, peraltro liquidate non tenendo conto della quantum risarcitorio originariamente richiesto.

Appello INPS (R.G. n. 968/2020)

Con il **primo motivo di impugnazione (punti 1 e 2 appello INPS)**, l'appellante INPS lamenta l'erroneità della gravata sentenza laddove configura una sua responsabilità risarcitoria di fonte contrattuale derivante da un obbligo di comunicazione a suo carico ed a favore della Farhat del termine di decadenza semestrale dell'azione giudiziale (di cui all'art. 42, comma 3 d.l. 269/2003) avverso i provvedimenti emanati per il riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile.

Sostiene inoltre che dagli atti di causa (ricorso introduttivo del giudizio R.G. 324/2012, depositato il 15/03/2012) emerge "la piena conoscenza, da parte dell'attrice in prime cure, del termine semestrale di decadenza", per cui il primo giudice avrebbe dovuto respingere la domanda risarcitoria della Farhat, avendo quest'ultima perduto il diritto all'ottenimento dei benefici richiesti per sua esclusiva colpa e negligenza.

Con il **secondo motivo di impugnazione (punti 3 e 4 appello INPS)**, l'appellante INPS lamenta l'erroneità della gravata sentenza laddove il primo giudice ha ritenuto a carico dell'INPS una responsabilità di fonte contrattuale consistente nel "dovere di indicare i presupposti di legge corretti per proporre ricorso all'Autorità Giudiziaria avverso i suoi provvedimenti di diniego, per permettere al cittadino di avere cognizione sia delle opzioni possibili, sia dei tempi entro cui dover decidere", erroneamente richiamando la disposizione dell'art. 47, c3 DPR n. 639/1970 in materia previdenziale.

Con il **terzo motivo di impugnazione (punti 5 e 6 appello INPS)**, l'appellante INPS lamenta l'erroneità della gravata sentenza laddove il primo giudice ha condannato l'INPS al risarcimento del danno così come in motivazione e dispositivo nell'erroneo presupposto che "sulla base di un giudizio prognostico se la Farhat avesse potuto esperire tempestivamente il ricorso all'Autorità Giudiziaria avrebbe ottenuto il riconoscimento alla pensione di inabilità e indennità richiesta", senza poi motivare sul punto e senza tener conto che, contrariamente a quanto apoditticamente statuito dal primo giudice, la Farhat non era nel possesso, ai sensi della legge applicabile *ratione temporis* al caso di specie (art. 80, c19 l. 38/2000) della "carta di soggiorno" per avere accesso, quale cittadina extracomunitaria, alle provvidenze in esame.

In via pregiudiziale, la Corte esamina l'appello proposto dall'INPS, che risulta fondato per le ragioni che seguono.

Relativamente ai primi due motivi di impugnazione formulati dall'INPS, la Corte rileva che in tema di rilevanza delle errate indicazioni contenute in un provvedimento di reiezione, di comunicazione sulle modalità di ricorso, compresa la rilevanza di stati soggettivi relativi alla conoscenza dei meccanismi e dei termini di attivazione del giudizio a tutela dei propri diritti ed in particolare, in tema di decadenza nella proposizione di atti giudiziari sia in materia previdenziale (art. 47 D.P.R. n. 639/1970) e sia in materia assistenziale (art. 42 D.L. n. 269/2003, convertito in L. n. 326/2003), come nel caso di specie, la S.C. ha più volte ribadito il condiviso principio per cui non hanno rilievo, ai fini del decorso del termine, le richiamate circostanze.

Infatti, nella decisione Cass. n. 7494/2020, la S.C. ha ribadito il condiviso principio secondo cui "*con riferimento alla decadenza prevista dall'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, ma applicabile anche alla decadenza prevista dall'art. 42, comma 3, D.L. n. 269/2003 cit. secondo cui, l'erronea indicazione da parte dell'INPS del termine per proporre ricorso in sede giurisdizionale, contenuta nel provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo, non è idonea ad incidere sul decorso dei termini di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, trattandosi di*

termini stabiliti da disposizioni di ordine pubblico, indisponibili dalle parti. (cfr. anche, Cass. 12630/18; Cass. n. 10376/15)

Rileva ancora la Corte che la decadenza sostanziale ex artt. 2968 e 2969 cc è di ordine pubblico, in quanto annoverabile tra quelle dettate a protezione dell'interesse alla definitività e certezze delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici, per cui è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con il solo limite del giudicato, dovendosi escludere la possibilità per l'Ente previdenziale di rinunciare alla decadenza stessa ovvero di impedirne l'efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto. (Cass. n. 3587/2019).

Ad abundantiam, dal riesame operato dalla Corte degli elementi di prova documentale acquisiti al processo, è emerso che Farhat Ghada aveva piena conoscenza del termine decadenziale semestrale per la proposizione dell'azione giudiziale di cui all'art. 42, c3 d.l. n. 269/2003, in quanto la stessa, nel ricorso dinanzi al Tribunale di Parma nel giudizio R.G. n. 324/2012, depositato in data 15/03/2012 ed avente ad oggetto la richiesta di riconoscimento delle provvidenze assistenziali di "cieco assoluto", deduceva "pertanto ... il presente giudizio è da considerarsi tempestivamente radicato non essendo decorso il termine decadenziale di sei mesi previsto dall'art. 42 co3 DL 269/2003".

Relativamente, poi, al terzo motivo di impugnazione formulato dall'INPS, censurabile è la decisione del primo giudice laddove ha accertato la responsabilità dell'INPS sulla base del giudizio prognostico secondo cui la Farhat "avrebbe ottenuto il riconoscimento alla pensione di inabilità e indennità richiesta" se avesse potuto tempestivamente ricorrere all'Autorità giudiziaria.

Infatti, secondo la legge applicabile *ratione temporis* alla richiesta presentata dalla Farhat all'INPS (art. 80, c19 L. n. 388/2000, dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 22/2015 del 27/02/2015) che subordina al requisito del possesso del permesso per soggiornanti di lungo periodo il riconoscimento delle provvidenze assistenziali, l'INPS avrebbe comunque dovuto rigettare la richiesta della Farhat, in possesso del semplice permesso di soggiorno e quindi in difetto di uno dei presupposti di legge per l'ottenimento della richiesta provvidenza.

Alla fondatezza dell'appello dell'INPS consegue la riforma della gravata sentenza, con conseguente condanna di Farhat alla restituzione all'INPS delle somme percepite in esecuzione della stessa, oltre interessi di legge dal pagamento alla restituzione.

In conseguenza dell'accoglimento dell'appello proposto dall'INPS risulta conseguentemente rigettato l'appello proposto da Farhat Ghada ed assorbita ogni altra questione.

In considerazione delle questioni trattate, la Corte ritiene che sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese del grado tra tutte le parti costituite.

Ricorrono i presupposti per il pagamento del contributo unificato come per legge ex art. 13 comma 1 quater DPR 115/02 a carico dell'appellante Farhat Ghada.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Farhat Ghada (R.G. n. 882/2020) nei confronti di INPS, Istituto Nazionale Confederale di Assistenza Inca CGIL, Camera Confederale del Lavoro di Parma, Inca- CGIL Istituto Nazionale Confederale di Assistenza e

Inca CGIL Parma e sull'appello proposto da INPS (R.G. n.968/2020), in riforma della sentenza del Tribunale di Parma n. 1695/2019 ed in accoglimento dell'appello proposto da INPS, così decide:

-Rigetta la domanda di Farhat Ghada nei confronti di INPS e, conseguentemente,

-Dichiara tenuta e condanna Farhat Ghada alla restituzione in favore di INPS delle somme eventualmente percepite in esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma n. 1695/2019, oltre interessi legali dal giorno di percezione fino alla restituzione.

-Rigetta l'appello proposto da Farhat Ghada

-Dichiara integralmente compensate le spese del grado tra tutte le parti costituite.

Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 *quater* DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a carico di Farhat Ghada

Così deciso in Bologna il 14.05.2024

Il Presidente
Dott. Pietro Iovino

Il Giudice Ausiliario – Relatore
Dott. Giovan Battista Esposito